

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 21

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori LAURO, COSTA, GRAMAZIO, CALABRÒ, TOTARO,
MUSSO, SALTAMARTINI, VICECONTE, MAZZARACCHIO, CONTI,
PASTORE, SARRO, SIBILIA, NESSA, CALIGIURI, FASANO, DI STEFANO
e PICCONE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2009

Modifiche degli articoli 4, 5, 8,12,14,15, 18, 19, 22, 43, 48, 53, 55, 56,
57, 63, 89, 92, 93, 100, 102, 102-*bis* e 151-*bis*, abrogazione dell’articolo
54 e introduzione degli articoli 15-*bis*, 55-*bis*, 72-*bis* e 130-*bis* del
Regolamento del Senato

ONOREVOLI SENATORI. – L'affermazione di una dinamica bipolare con alternanza fra le diverse coalizioni politiche e con l'indicazione preventiva del capo della coalizione (che di fatto comporta l'investitura diretta del *premier*), ha mutato profondamente il sistema politico-istituzionale italiano. In particolare, le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 hanno plasmato il sistema politico in direzione di una bipolarizzazione semplificata, basata essenzialmente su due grandi partiti a vocazione maggioritaria, portatori di proposte di governo.

Peraltro, anche a causa del mancato adeguamento della Costituzione al nuovo contesto, il Governo non dispone di adeguati strumenti in grado di consentire l'attuazione del programma sulla base del quale ha ricevuto il mandato degli elettori. Ciò determina una grave lesione del circuito della responsabilità politica (conferimento del potere, capacità di decisione, controllo e verifica dei risultati) che costituisce il nucleo essenziale di una democrazia governante. Corrispondentemente, all'affermarsi di una democrazia dell'alternanza, non ha fatto riscontro l'introduzione di uno «Statuto dell'Opposizione», idoneo a valorizzarne il ruolo istituzionale. Come è stato autorevolmente affermato (De Vergotini), in una compiuta democrazia dell'alternanza l'Opposizione è una vera e propria «istituzione costituzionale», una sorta di «Governo potenziale in attesa». Pertanto, occorre un riconoscimento formale della minoranza maggiormente rappresentativa come Opposizione, intesa come controparte organizzativa e funzionale del Governo in Parlamento, distinguendola rispetto ad eventuali altre minoranze ed attribuendo ad essa una serie di prerogative e facoltà.

La via maestra per porre rimedio a tale situazione è naturalmente riprendere il processo di revisione costituzionale. Peraltro, occorre non trascurare come, in tale prospettiva, un ruolo decisivo possa essere svolto dai regolamenti parlamentari, i quali determinano la concreta configurazione della forma di governo in modo più sotterraneo, ma assai più penetrante delle stesse previsioni costituzionali.

In un regime parlamentare caratterizzato dall'alternanza tra schieramenti contrapposti, il compito assegnato al principio della separazione dei poteri da Locke e Montesquieu non passa più attraverso la separazione del legislativo dall'esecutivo, quanto piuttosto dalla dialettica tra il *continuum* governo-maggioranza, da una parte, e opposizione, dall'altra.

In questa prospettiva, può essere delineata una strategia di riforme che riguardi in primo luogo tre filoni:

- a) rafforzare la posizione del Governo in Parlamento;
- b) introdurre lo Statuto dell'Opposizione in Parlamento;
- c) impedire la frammentazione parlamentare.

Rafforzare la posizione del Governo in Parlamento

Ad oggi, nonostante i miglioramenti introdotti nei regolamenti di Camera e Senato nel corso degli anni Ottanta e Novanta (che hanno cercato di affermare un «maggioritarismo funzionale», cioè basato sulle procedure, in assenza di un «maggioritarismo strutturale», basato cioè su norme capaci di garantire a monte la formazione di maggioranze stabili e coese) permane una marcata debolezza del Governo nell'ambito delle dinami-

che parlamentari in generale e del procedimento legislativo in particolare (la posizione del Governo italiano in Parlamento rimane forse la più debole nel panorama europeo). Due sono gli aspetti dove tale carattere si manifesta con maggiore evidenza: la fissazione dell'ordine del giorno e il governo dei tempi della decisione.

Si tratta naturalmente di due aspetti cruciali: il potere di determinare l'oggetto e i tempi della decisione rappresenta un elemento decisivo nella concreta configurazione degli equilibri di un sistema istituzionale. Il modello consociativo che ha dominato per qualche decennio il nostro Parlamento si basava ancor prima che sulla legge elettorale puramente proporzionale sulle previsioni regolamentari che precludevano al Governo ogni possibilità di guidare il procedimento legislativo (come avviene, ad esempio, in Francia o in Inghilterra).

Dai regolamenti del 1971, che sublimavano l'impianto consociativo rendendo l'accordo con l'opposizione nei fatti indispensabile ai fini del buon funzionamento delle Camere, sono stati fatti molti progressi. Le modifiche regolamentari degli anni Ottanta e Novanta hanno costituito un parziale rimedio. La programmazione dei lavori ed il contingentamento dei tempi, come oggi disciplinati, consentono in teoria ad una maggioranza numericamente adeguata e politicamente compatta di tradurre il proprio programma in atti legislativi.

Peraltro, la scelta compiuta all'epoca di affidare tali delicati aspetti a decisioni della maggioranza o ad interventi dei presidenti delle assemblee, esaltando la dialettica fra i partiti di maggioranza, non ha consentito che il Governo assumesse formalmente un ruolo di guida dell'attività parlamentare, ed in particolare dei procedimenti legislativi, in modo da esercitare la funzione di comitato direttivo della maggioranza. I fenomeni degenerativi ai quali assistiamo impotenti da anni (abuso della decretazione di urgenza, maxi emendamenti, ricorso frequente alla

questione di fiducia) sono anche il frutto di questi nodi non risolti.

I possibili rimedi a tale situazione sono diversi. Fra gli altri meritano di essere segnalati i seguenti:

a) ridefinire i meccanismi di programmazione dei lavori delle assemblee, i quali devono riconoscere formalmente che la quota prevalente del tempo di lavoro venga riservata ai disegni di legge segnalati dal Governo, mantenendo una quota residuale a disposizione dell'Opposizione e degli altri gruppi di minoranza o alle iniziative legislative di singoli deputati (come avviene in Francia o in Gran Bretagna);

b) prevedere una procedura di esame parlamentare speciale per i disegni di legge del Governo che costituiscono attuazione del programma di governo. In particolare per i «disegni di legge prioritari» (definizione presente nel regolamento dell'Assemblea nazionale francese) i regolamenti devono prevedere che l'esame si concluda in ogni caso entro sessanta giorni dall'assegnazione alle competenti commissioni. Il termine di sessanta giorni è il medesimo entro il quale devono essere convertiti in legge i decreti-legge, e quindi, in tal modo, dovrebbe essere evitato l'abuso della decretazione d'urgenza;

c) prevedere che il Governo, per i disegni di legge prioritari e per i disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegati alla manovra di finanza pubblica, possa chiedere, durante l'esame in Assemblea, che venga posto in votazione il proprio testo dell'articolo in discussione, approvato il quale, si intendono automaticamente respinti tutti gli altri emendamenti (si tratta di una variante del voto bloccato francese, applicato però a livello di articolo dei disegni di legge, poiché la nostra Costituzione prevede la votazione articolo per articolo e quindi un voto bloccato sull'intero disegno di legge richiederebbe una modifica dell'articolo 72 della Costituzione).

Lo Statuto dell'Opposizione in Parlamento

Le innovazioni appena descritte che rafforzerebbero significativamente la posizione dell'Esecutivo in Parlamento, dovrebbero essere accompagnate dall'introduzione di un vero e proprio Statuto dell'Opposizione, la quale deve essere messa in grado di esercitare un'indispensabile funzione di stimolo e di controllo. Significativamente negli attuali regolamenti non è nemmeno contemplata la categoria dell'Opposizione. Solo in un articolo del Regolamento si parla, al plurale, di «opposizioni», il che equivale a parlare di gruppi di minoranza. Tutta la dialettica parlamentare è dialettica fra i gruppi e non fra maggioranza (o meglio Governo) e Opposizione. Occorre pertanto un riconoscimento formale della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa come Opposizione, prevedendo specifiche attribuzioni in favore del Capo dell'Opposizione e del «Governo ombra» che di tale impostazione rappresenta la più compiuta traduzione. La formale previsione nel Regolamento del «Governo ombra», che in altri Paesi è legata a consuetudini radicate ancor più che a regolamentazioni esplicite, è parsa opportuna per valorizzare e consolidare i positivi elementi di novità insiti nella iniziativa assunta all'inizio della legislatura dal principale partito di opposizione. Naturalmente tale previsione non implica alcuna diminuzione delle prerogative riconosciute dal Regolamento vigente agli altri gruppi di minoranza.

Numerosi sono gli interventi che possono essere immaginati in questa prospettiva.

Tra gli altri:

a) introdurre la figura del Capo dell'Opposizione, al quale riservare una posizione privilegiata rispetto agli altri presidenti dei gruppi di minoranza, con la facoltà di attivare alcuni strumenti di garanzia e di controllo;

b) introdurre la figura dei «ministri ombra», ai quali riservare una posizione privile-

giata nell'esame delle questioni di competenza dei ministri corrispondenti;

c) potenziare le dotazioni umane e finanziarie a disposizione dell'Opposizione;

d) prevedere, all'interno della programmazione dei lavori, due sedute parlamentari al mese dedicate all'esame delle questioni sollevate dall'Opposizione e degli altri gruppi di minoranza. L'Opposizione potrebbe chiedere la partecipazione del Presidente del Consiglio ad una delle due sedute;

e) ampliare i tempi a disposizione dell'Opposizione nell'ambito delle discussioni in Assemblea sui disegni di legge prioritari del Governo;

f) attribuire al Capo dell'Opposizione la facoltà di intervenire sempre in replica dopo l'intervento del Presidente del Consiglio e, per i componenti del «Governo ombra», immediatamente dopo l'intervento dei ministri e dei sottosegretari;

g) attribuire al Capo dell'Opposizione la facoltà di chiedere la diretta televisiva per una seduta parlamentare al mese;

h) prevedere la composizione paritaria di quegli organi parlamentari che non assumono decisioni di merito, ma che esercitano funzioni di garanzia (Giunta per le elezioni e Giunta per le autorizzazioni a procedere);

i) istituire un comitato parlamentare bicamerale a composizione paritaria per il controllo sui conti pubblici che eserciti funzioni conoscitive sulla gestione del bilancio dello Stato e sui rendiconti delle amministrazioni pubbliche;

l) limitare la possibilità per il Governo di presentare emendamenti sino all'inizio dell'esame dell'articolo di riferimento, qualora intenda esercitare la facoltà di invertire l'ordine delle votazioni;

m) prevedere, in caso di richiesta da parte del Governo dell'inversione dell'ordine delle votazione, una discussione congiunta con i corrispondenti testi alternativi presentati dall'Opposizione;

n) prevedere l'inammissibilità dei *maxiemendamenti* e l'irricevibilità dei disegni

di legge il cui contenuto non sia suddiviso in articoli di carattere omogeneo;

o) riformare il *question time*, in modo da valorizzare i contraddittori fra Governo e Opposizione, elevando l'immediatezza delle domande e delle risposte;

p) potenziare la funzione ispettiva e di controllo dell'Opposizione (indagini conoscitive e audizioni nelle commissioni, istruttoria legislativa in commissione).

Impedire la frammentazione dei gruppi parlamentari

Un ulteriore profilo di competenza dei regolamenti parlamentari è quello relativo ai criteri che governano la costituzione dei gruppi parlamentari. Non v'è dubbio che uno dei fattori di ingovernabilità di questi anni sia stato rappresentato dalla proliferazione dei gruppi parlamentari, la cui costituzione è stata autorizzata anche in deroga alle disposizioni generali dei regolamenti. La disciplina regolamentare ha finito paradossalmente per rappresentare un incentivo alla frammentazione ed alla proliferazione di sigle politiche. Le più recenti ricerche di scienza della politica hanno addirittura accertato come vi sia una correlazione fra grado

di frammentazione del sistema politico e livello della spesa pubblica. Come è stato autorevolmente affermato dal professor Tito Boeri «c'è una vera e propria tassa associata al voto ai piccoli partiti».

Un intervento sul punto appare pertanto urgente e dovrà sostanzialmente affermare il principio della corrispondenza fra le liste che si sono sottoposte al vaglio elettorale, superando gli eventuali sbarramenti, ed i gruppi parlamentari che legittimamente possono essere costituiti, eliminando le ipotesi attualmente previste dai Regolamenti parlamentari di deroghe alla disciplina generale.

Per evitare che la disciplina regolamentare risulti troppo rigida bloccando per l'intero corso della legislatura la fisiologica dinamica evolutiva dei partiti corrispondenti ai gruppi parlamentare è opportuno che, decorso un certo intervallo di tempo (al fine di evitare apparentamenti elettorali meramente strumentali), sia possibile la costituzione di gruppi e di componenti politiche interne al gruppo misto indipendentemente dalla corrispondenza con le liste ed i simboli presentati alle elezioni purché corrispondenti a partiti presenti sul territorio nazionale.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. All'articolo 4 sopprimere le parole da: «Qualora non si raggiunga» fino alla fine dell'articolo.

Art. 2.

1. All'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*l*-bis. Nel Consiglio di Presidenza possono essere rappresentati tutti i Gruppi parlamentari esistenti all'atto della sua elezione. A questo fine, prima di procedere alle votazioni ai sensi del comma 2, il Presidente promuove le opportune intese tra i Gruppi. In caso di disaccordo di un solo Gruppo, si procede ai sensi dei commi successivi».

Art. 3.

1. All'articolo 8, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «È il garante dell'attuazione imparziale del Regolamento, curando, in modo particolare, la correttezza dell'esercizio dei voti, mediante dispositivo elettronico, come effettivamente espressi dai senatori titolari. Nei casi di violazioni accertate, anche reiterate, decide, senza indugio, l'applicazione delle sanzioni, previste dal Regolamento tecnico, e la pubblicazione in apposito elenco pubblico dei Senatori sanzionati».

Art. 4.

1. All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: «archivio storico del Senato;» sono inserite le seguenti: «delibera il Regolamento tecnico per la verifica della correttezza dei voti espressi, mediante dispositivo elettronico, con le relative sanzioni per gli inadempienti, specie se recidivi;».

Art. 5.

1. All'articolo 14 i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di quindici senatori e che esso rappresenti un partito o movimento politico, anche risultante dall'aggregazione di più partiti, che abbia presentato alle elezioni del Senato proprie liste di candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo vi l'elezione di senatori. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un solo Gruppo, che rappresenta complessivamente tutti i suddetti partiti o movimenti politici. I senatori che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo misto.

5. Il Consiglio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo, in difetto dei requisiti di cui al comma 4, qualora almeno venti senatori appartenenti ad un gruppo, decidano, dopo almeno trenta mesi dall'inizio della legislatura, di dar vita ad un nuovo Gruppo, purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese.

6. Quando i componenti di un Gruppo regolarmente costituito si riducano nel corso della legislatura ad un numero inferiore a quindici, il Gruppo è dichiarato sciolto e i Senatori che ne facevano parte, qualora entro tre giorni dalla dichiarazione di scioglimento

non aderiscano ad altri Gruppi, vengono iscritti al Gruppo misto, salva la facoltà del Consiglio di presidenza prevista dal comma 5».

Art. 6.

1. All'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro tre giorni dalla prima seduta, il Presidente del Senato indice, per ogni Gruppo da costituire, la convocazione dei Senatori che hanno dichiarato di volerne far parte e la convocazione dei Senatori da iscrivere nel Gruppo misto».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Articolo 15-bis. - (*Capo dell'Opposizione e Governo ombra*). - 1. Entro tre giorni dalla seduta nella quale il Senato ha votato la fiducia al Governo, il Presidente del Senato convoca i Senatori che non hanno votato la fiducia per l'elezione, a maggioranza assoluta dei componenti, del Capo dell'Opposizione ovvero, qualora il Capo dell'Opposizione sia un deputato, per l'elezione del suo vice che esercita al Senato le funzioni attribuite dal Regolamento al Capo dell'Opposizione.

2. Entro tre giorni dalla data della sua elezione, il Capo dell'Opposizione comunica al Presidente del Senato i nomi dei senatori che compongono il Governo ombra. Sono altresì comunicati i nomi dei deputati che ne fanno parte.

3. Il Capo dell'Opposizione rappresenta, congiuntamente ai rispettivi presidenti, tutti Gruppi, la maggioranza dei cui senatori ha votato per la sua elezione, secondo la comunicazione resa dal Capo dell'Opposizione stesso.

4. L'Ufficio di presidenza definisce la dotazione delle risorse strettamente necessarie per l'esercizio delle funzioni del Governo ombra, attingendo proporzionalmente dalle risorse assegnate ai Gruppi di opposizione.

5. I rimanenti Gruppi di opposizione, qualora dichiarino espressamente di non riconoscersi nel Capo dell'Opposizione eletto, sono rappresentati dai rispettivi presidenti».

Art. 8.

1. All'articolo 18 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta per il Regolamento è composta di quindici Senatori in modo da garantire il rapporto numerico di maggioranza ed opposizione, ed è presieduta dallo stesso Presidente del Senato».

Art. 9.

1. All'articolo 19 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventiquattro senatori, in modo da garantire il rapporto numerico di maggioranza ed opposizione ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.

1-bis. Ove su una questione su cui la Giunta debba riferire alla Assemblea si sia verificata parità di voti e la Giunta medesima non abbia conseguentemente deliberato una proposta per l'Assemblea, il relatore riferisce all'Assemblea sui lavori svolti. La deliberazione dell'Assemblea ha luogo sulla proposta del relatore».

Art. 10.

1. All'articolo 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a – Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a – Giustizia;

3^a – Affari esteri, emigrazione;

4^a – Affari interni e della sicurezza;

5^a – Difesa;

6^a – Programmazione economica, bilancio;

7^a – Finanze e tesoro;

8^a – Istruzione, cultura, innovazione e tempo libero;

9^a – Lavori pubblici, comunicazioni;

10^a – Agricoltura e produzione agroalimentare;

11^a – Industria, commercio, turismo;

12^a – Sviluppo economico;

13^a – Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;

14^a – Territorio, ambiente, beni ambientali;

15^a – Politiche dell'Unione europea.».

Art. 11.

1. All'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Qualora sia all'esame un disegno di legge inserito nel calendario dei lavori su richiesta dell'Opposizione ovvero di uno dei Gruppi di minoranza, ai sensi dell'articolo 55, comma 1, terzo periodo, la Commissione non può decidere l'abbinamento con altri disegni di legge, né modificare il testo se non vi sia il consenso del primo firmatario del disegno di legge stesso. La relazione per l'Assemblea indica analiticamente le proposte di modifica che la Commissione ritiene debbano essere apportate al testo. Tali proposte di modifica sono sottoposte al voto

dell'Assemblea come emendamenti della Commissione».

Art. 12.

1. All'articolo 48, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il Capo dell'Opposizione può chiedere al Presidente della Commissione di autorizzare lo svolgimento di indagini conoscitive nella misura di una indagine per anno per ciascuna Commissione. Il Presidente della Commissione autorizza l'indagine previa intesa con il Presidente del Senato il quale valuta la congruità della richiesta e la sua attinenza alle competenze della Commissione».

Art. 13.

1. All'articolo 53 i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il programma dei lavori viene predisposto ogni due mesi dal Presidente del Senato, prendendo gli opportuni contatti con il Presidente della Camera dei deputati, con i Presidenti delle Commissioni permanenti e speciali e con il Governo, ed è sottoposto all'approvazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si riunisce con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e l'intervento del rappresentante del Governo. Alla Conferenza interviene il Capo dell'Opposizione. Il programma contiene prioritariamente gli argomenti indicati dal Governo. Un quarto degli argomenti è riservato alle indicazioni provenienti dai Gruppi parlamentari. Tale quota è riservata per metà agli argomenti indicati dal Capo dell'Opposizione e per la restante parte agli argomenti indicati dagli altri Gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica e secondo un criterio di tendenziale rotazione, includendo, per ciascun gruppo, gli argo-

menti indicati da singoli senatori, anche per quanto attiene alle funzioni di ispezione e di controllo.

4. Il programma redatto al sensi del comma 3, diviene definitivo dopo la comunicazione all'Assemblea. Se all'atto della comunicazione un Senatore o il rappresentante del Governo chiedono di discuterne, nella discussione può intervenire, oltre al richiedente, un oratore per Gruppo, per non più di tre minuti».

Art. 14.

L'articolo 54 è abrogato.

Art. 15.

1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di stabilire le modalità di svolgimento del programma, il Presidente convoca la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, alla quale partecipa il Governo con un proprio rappresentante e alla quale interviene il Capo dell'Opposizione, e predispone il calendario dei lavori. Tale calendario prevede l'esame degli argomenti segnalati dal Governo, sulla base delle priorità da esso indicate. Un quarto del tempo è riservato alle indicazioni provenienti dai Gruppi parlamentari. Tale quota è riservata per metà agli argomenti indicati dal Capo dell'Opposizione e per la restante parte agli argomenti indicati dagli altri Gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica e secondo un criterio di tendenziale rotazione. Gli argomenti indicati dal Capo dell'Opposizione e dagli altri gruppi parlamentari di opposizione sono svolti nell'ambito di una seduta ad essi dedicata. A tal fine, il calendario può prevedere due sedute al mese, della durata di mezza giornata. Il Capo dell'Opposi-

zione può chiedere, una volta al mese, che ad una delle suddette sedute il Governo sia rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiedere che tale seduta sia differita di non più di sette giorni»;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il calendario redatto ai sensi dei commi precedenti viene comunicato all'Assemblea, e quindi è pubblicato e distribuito»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. La stessa disciplina si applica anche all'organizzazione dei lavori in Commissione».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

«Articolo 55-bis. - (*Disegni di legge prioritari del Governo*). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, al momento della presentazione al Senato di un disegno di legge, può comunicare al Presidente del Senato che il disegno di legge riveste carattere prioritario per l'attuazione del programma di governo o per esigenze emerse, per le quali il Governo non ritiene di fare ricorso alla decretazione d'urgenza.

2. Il Presidente del Senato informa la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la quale assume le conseguenti decisioni per organizzare l'esame del disegno di legge in modo da assicurare un adeguato esame del medesimo, in relazione alla sua complessità, fermi restando i termini di conclusione dell'esame previsti dal presente articolo.

3. La Commissione permanente competente in sede referente esamina il disegno di legge, con precedenza assoluta, rispetto agli altri progetti di legge ad essa assegnati.

4. L'Assemblea conclude l'esame del disegno di legge prioritario entro venti giorni

dalla sua assegnazione. Il Presidente stabilisce i termini per la Commissione in sede referente, anche in relazione alle richieste del Capo dell'Opposizione.

5. Qualora la relazione sul disegno di legge non sia presentata dalla Commissione nel termine prescritto ai sensi del comma 4 del presente articolo, la discussione in Assemblea ha luogo sui disegni di legge presentati dal Governo.

6. Il programma ed il calendario dei lavori adottati ai sensi degli articoli 53 e 55 devono in ogni caso assicurare che l'esame dei disegni di legge di natura prioritaria presentati dal Governo si concluda entro i termini di cui al presente articolo.

7. Qualora la contemporanea presentazione di più disegni di legge prioritari non consenta un adeguato esame dei medesimi, il Presidente del Senato può differire, per non più di una settimana, il termine di conclusione dell'esame da parte dell'Assemblea.

8. Nell'ambito della organizzazione dei tempi di discussione in Assemblea dei disegni di legge prioritari ai Gruppi di opposizione deve essere comunque riservata una quota pari a due terzi del tempo disponibile».

Art. 17.

1. All'articolo 56 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ordine del giorno è formato sulla base del programma e del calendario dei lavori e tenendo conto delle indicazioni di priorità del Governo».

Art. 18.

1. All'articolo 57, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«La pubblicità dei lavori nella forma della trasmissione televisiva diretta è disposta dal Presidente del Senato. Il Capo dell'Opposi-

zione può chiedere, ogni due mesi, la diretta televisiva di una seduta dell'Assemblea che è disposta dal Presidente del Senato».

Art. 19.

1. All'articolo 63, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«Il Capo dell'Opposizione ha sempre la facoltà di prendere la parola per cinque minuti, subito dopo l'intervento in Assemblea del Presidente del Consiglio dei ministri. I componenti del Governo ombra, ovvero i loro vice, hanno sempre la facoltà di prendere la parola, per cinque minuti, subito dopo l'intervento in Assemblea dei corrispondenti ministri».

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 72, è inserito il seguente:

«Articolo 72-bis. - (*Disegni di legge*). - 1. I disegni di legge sono composti da uno o più articoli di contenuto omogeneo e strettamente connesso alla materia trattata.

2. Il Presidente dichiara irricevibili i disegni di legge composti da articoli aventi contenuto eterogeneo o non connesso alla materia trattata.

3. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti che presentino contenuto eterogeneo o comunque interamente sostituivi di più articoli di un disegno di legge».

Art. 21.

1. All'articolo 89:

a) al comma 1 la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola: «sessanta», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «venti»;

b) al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque»;

c) il comma 4 è abrogato.

Art. 22.

1. All'articolo 92, comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 23.

1. All'articolo 93, comma 4, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «cinque».

Art. 24.

1. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il termine per gli emendamenti e quello per gli emendamenti agli emendamenti è stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari salvo i casi in cui, in relazione all'andamento dei lavori, tale potere è delegato dalla Conferenza al Presidente stesso.

4. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, emendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché strettamente nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Venti senatori o almeno due Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare emendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il

medesimo termine, un solo emendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

5. Il Presidente del Senato può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, sono subito trasmessi alla 5^a Commissione permanente affinché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente del Senato stabilisce a questo fine un termine congruo entro il quale deve essere espresso il parere della 5^a Commissione permanente»;

b) i commi 6 e 7 sono abrogati.

Art. 25.

1. All'articolo 102 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-bis. Nel corso dell'esame di un disegno di legge prioritario, dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e dei disegni di legge di bilancio, finanziaria e collegati alla manovra di finanza pubblica, il rappresentante del Governo, può chiedere, prima che l'Assemblea inizi l'esame degli emendamenti riferiti ad un articolo, che sia posto per primo in votazione un articolo, un articolo aggiuntivo o un emendamento sul quale abbia espresso parere favorevole. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea, i relativi emendamenti si intendono decaduti. In caso di voto contrario dell'Assemblea le votazioni riprendono secondo l'ordine normale.

6-ter. Nei casi di cui al comma 6-bis, il Capo dell'Opposizione ha facoltà di presentare un emendamento o un articolo aggiuntivo alternativo rispetto a quello sul quale il Governo ha chiesto la votazione prioritaria che viene discusso congiuntamente al mede-

simo e viene posto in votazione immediatamente dopo in caso di reiezione da parte dell'Assemblea. Il Presidente del Senato fissa un termine per consentire la presentazione dell'emendamento o dell'articolo aggiuntivo alternativo, eventualmente sospendendo brevemente la seduta.

6-quater. Qualora il Governo eserciti la facoltà di cui al comma 6-bis, relativamente ad un emendamento o ad un articolo aggiuntivo presentato ai sensi dell'articolo 100, comma 5, il Capo dell'Opposizione può chiedere al Presidente del Senato di differire l'esame dei suddetti emendamenti o articoli aggiuntivi, anche al fine di consentire la presentazione di testi alternativi».

Art. 26.

1. All'articolo 102-bis, comma 1, sono soppresse le parole da: «a meno che» fino alla fine del comma.

Art. 27.

1. Dopo l'articolo 130 è inserito il seguente:

«Articolo 130-bis. - (Comitato per il controllo sui conti pubblici) - 1. Il Comitato per il controllo sui conti pubblici è composto da trenta senatori nominati dal Presidente del Senato non appena costituiti i Gruppi parlamentari, in modo da garantire il rispetto delle proporzioni tra maggioranza ed opposizione.

2. Il Comitato, ferme restando le competenze delle Commissioni permanenti, esercita le funzioni conoscitive sulla gestione del bilancio dello Stato e sui rendiconti delle altre amministrazioni pubbliche.

3. In occasione della presentazione del disegno di legge di rendiconto dello Stato e del referato annuale sul rendiconto generale dello Stato, deliberato dalla Corte dei conti con ri-

ferimento all'esercizio finanziario precedente, il Comitato provvede, con l'ausilio di ogni altro elemento conoscitivo e documentale e ritenuto necessario, all'elaborazione di una relazione conclusiva contenente una sintesi delle valutazioni riferite dall'organo di controllo e tratte dal medesimo Comitato anche sulla base di altre fonti istruttorie e documentali. In particolare, il Comitato formula valutazioni in ordine alla efficienza, economicità ed efficacia degli interventi di politica economica, delle missioni e dei programmi del bilancio dello Stato, mediante il loro confronto con gli obiettivi contenuti nei vari documenti programmatici. Tale analisi si avvale anche della costruzione di appositi indicatori di risultato e parametri di sintesi elaborati, a tal fine ricorrendo anche ad organismi specializzati. La relazione conclusiva si articola secondo i vari settori e comparti della finanza pubblica, fornendo indicazioni circa gli andamenti registrati nelle dinamiche della spesa e delle entrate per ogni settore. A tal fine, la relazione è integrata, per ogni comparto, da un quadro di sintesi degli obiettivi raggiunti dai programmi di spesa per ogni comparto, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini. Il Comitato può anche chiedere che tale relazione sia discussa dall'Assemblea.

4. A tal fine il Comitato può effettuare l'audizione degli organi di amministrazione degli enti soggetti a istruttoria, di funzionari delle Amministrazioni sottoposte al controllo nonché del magistrato delegato al controllo per conto della Sezione enti pubblici della Corte dei conti e può chiedere di acquisire la documentazione utile al fine di effettuare il proprio esame.

5. Qualora analogo Comitato per il controllo della finanza pubblica sia istituita presso la Camera dei deputati, il Presidente del Senato promuove le opportune intese con il Presidente della Camera affinché i due Comitati procedano congiuntamente».

Art. 28.

1. L'articolo 151-*bis* è sostituito dal seguente:

«Articolo 151-*bis*. – (*Interrogazioni a risposta immediata*) – 1. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo una volta alla settimana, di norma il lunedì o il venerdì, su una o più materie specificatamente individuate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, anche sulla base delle indicazioni del Capo dell'Opposizione e degli altri gruppi di minoranza e della disponibilità alla presenza dei rappresentanti del Governo.

2. Nello svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, il Governo è rappresentato dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro competente per materia. Una volta al mese può intervenire il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale può chiedere che la seduta dedicata allo svolgimento delle relative interrogazioni sia differita di non più di una settimana.

3. Per ciascuna materia individuata ai sensi del comma 1, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo, strettamente attinente alla materia in oggetto, evitando ogni commento. Hanno la priorità le interrogazioni rivolte al Governo dal Capo dell'Opposizione o dagli altri componenti del Governo ombra.

4. Per ciascuna materia, il rappresentante del Governo risponde complessivamente per non più di cinque minuti. L'interrogante può replicare per non più di due minuti.

5. Il Presidente del Senato dispone la trasmissione televisiva dello svolgimento delle interrogazioni di cui al presente articolo».